

## **ABBRUCIAMENTO DI SFALCI E POTATURE**

**Cass. Pen., Sez. III, n. 39203 del 24/09/2014 – Pres. Fiale – Est. Graziosi – Ric. U.M.**

*L'art. 14, comma 8, lettera b), D.L. 24 giugno 2014 n. 91 ha inserito nell'articolo 256-bis del D.L. vo n. 152/2006 il comma 6-bis, il quale peraltro non è stato riprodotto in sede di conversione in legge operata con L. 11 agosto 2014, n. 116. Tale norma, dovendosi interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici - non depenalizza tout court l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti, bensì prevede ("...è consentita la combustione ecc.") un margine di irrilevanza della condotta ai fini del reato di cui all'art. 256 specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto dalle Regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi.*

### **Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 12 marzo 2013 il gip del Tribunale di Avellino, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha assolto ex articolo 129 c.p.p. U. M. dal reato di cui agli articoli 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006 - contestatogli per avere effettuato senza autorizzazione smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (scarti vegetali) mediante incenerimento a terra - perché il fatto non sussiste.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006 della legge 21 novembre 2000 n. 353. Quest'ultima, a differenza di quanto afferma il gip secondo il quale vi sarebbe un "art. 6, commi 3 e 6, del capo I dell'allegato 3"-, non prevede alcun allegato, presumibilmente il giudicante volendo riferirsi alla legge regionale della Campania n. 11 del 7 maggio 1996, che negli allegati disciplinava l'abbruciamento, normativa però abrogata dal d.lgs. 152/2006, che disciplina l'incenerimento a terra in materia agricola. Violerebbe tale disciplina l'incenerimento a terra descritto nella imputazione. Erroneamente poi il gip ha richiesto la necessità, per integrare il reato contestato, di una grande quantità di scarti vegetali bruciati, e inconferente sarebbe il suo richiamo al regolamento CEE n. 2092/1991 che non disciplina l'incenerimento a terra della legna. Non è poi sussistente l'ipotesi dell'articolo 184 bis d.lgs. 152/2006 non avendo il giudice neanche valutato il requisito di cui alla lettera b) di tale norma.

Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 191 e 189 c.p.p. per avere il gip posto a fondamento della sua decisione valutazioni tecniche tratte da una rivista non presente agli atti del procedimento penale e da un esperto a lui noto: in entrambi i casi, il giudice si è avvalso della sua scienza privata, che non può fondare il giudizio.

### **Considerato in diritto**

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Il primo motivo si impernia sui riferimenti normativi in base ai quali la sentenza impugnata perviene a ritenere la condotta dell'imputato mancante di offensività. È esatta la censura al riferimento, chiaramente erroneo, a un preteso allegato della legge quadro in materia di incendi boschivi (lo 21 novembre 2000 n. 353), che effettivamente non ha allegati. È parimenti esatto il rilievo che l'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006 non esige per integrare l'elemento oggettivo del reato una grande quantità di rifiuti illecitamente smaltiti, come pure l'ulteriore rilievo della mancata pertinenza del regolamento CEE n. 2092/91, che riguarda la produzione comunitaria di prodotti biologici di origine vegetale, laddove nel caso di specie quello che è stato contestato è l'incenerimento a terra di scarti vegetali così da realizzare uno smaltimento senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (CER 02.01.03).

Invero, sulla base dei riferimenti suddetti, il gip ha argomentato nel senso di togliere ogni incidenza dell'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) su un'attività che, a suo avviso, rientra nella tradizione contadina e non apporta alcuna lesione considerato soprattutto il quantitativo non "industriale" delle ramaglie bruciate -all'ambiente, onde il reato non sussisterebbe per mancanza di offensività. Non è però corretta l'interpretazione che in tal modo il gip del Tribunale di Avellino ha dato -come censura specificamente il primo motivo del ricorso -dell'articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006.

L'articolo 256 comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006, che prevede la contravvenzione contestata, deve essere coordinato con il dettato dell'articolo 183 dello stesso decreto legislativo, il quale nella lettera a) definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", e nella lettera z) definisce smaltimento "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia", rimandando a "un elenco non esaustivo" nell'allegato B alla parte IV del decreto, elenco nel quale, come D10, è incluso l'incenerimento a terra.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha poi chiarito l'interpretazione dell'articolo 256, in riferimento all'incenerimento di scarti vegetali, prendendo le mosse dal concetto di rifiuto, che nettamente si distingue dai concetti di sottoprodotto e di materia prima secondaria, essendo il rifiuto un materiale di cui il produttore si disfa e che non sottopone quindi a ulteriori attività di trasformazione preliminare per renderlo usufruibile in processi produttivi (cfr., in generale sull'interpretazione dell'articolo 183 e dell'allegato D) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 in conformità ai principi comunitari Cass. sez. III, 4 ottobre 2006 n. 37303; in particolare, quanto alla necessità di un processo di trasformazione e stabilizzazione per scarti vegetali -nel caso di specie, resti di agrumi – Cass. sez. III, 7 aprile 2009 n. 20248). L'incenerimento, senza scopo di utilizzazione in processi produttivi, dei rami di alberi tagliati è stato specificamente qualificato, quindi, come integrante il reato in questione (Cass. sez. III, 4 novembre 2008 n. 46213: "in tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma primo, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto tale materiale non costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi diversi senza pregiudizio per l'ambiente").

3.2 Occorre rilevare che la giurisprudenza richiamata è anteriore alla modifica imposta dall'articolo 13 d.lgs. 205/2010 all'articolo 185 del Codice dell'Ambiente, introducendo, tra l'altro, nell'elenco delle esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto (articoli 177-266), al primo comma la lettera f), che concerne anche "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana". Tuttavia, l'insegnamento della suddetta giurisprudenza risulta ancora fondato, poiché, come si evince dalla chiara formulazione dell'inserimento normativo, i suddetti elementi organici sono esclusi dall'applicabilità dell'articolo 256 soltanto a condizione che ne sia fatta una specifica utilizzazione, ovvero una utilizzazione nell'agricoltura o nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante modalità non lesive dell'ambiente né pericolose per la salute umana.

L'incenerimento di ramaglie, di per sé, non significa realizzazione di una utilizzazione riconducibile ai tipi appena indicati. Si ritorna, infatti, a ben guardare, alla differenza ontologica tra rifiuto -nel senso di sostanza od oggetto non utilizzabile in un circuito produttivo, di cui il produttore o il detentore si disfa oppure ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsi -e il materiale che rifiuto non è perché viene utilizzato, e dunque inserito, anche mediante trasformazione, in un circuito produttivo. L'incenerimento delle ramaglie, di per sé solo, rappresenta il disfarsi di scarti vegetali, e non la loro utilizzazione in un determinato scopo produttivo. Il fatto che, poi, dalla cenere del legno possa ricavarsi un concime non è sufficiente a identificare l'incenerimento di per sé con la produzione di concime, occorrendo infatti che risulti, quanto meno, uno specifico e concreto intento di chi procede all'incenerimento -da accertarsi effettuato senza pregiudizio ad ambiente e salute -di utilizzare poi la cenere a scopo fertilizzante in un'area agricola, o di trasferirla a un terzo perché in tal modo la utilizzi. Elemento, questo, che il gip non ha potuto dare per concretamente riscontrato, sforzandosi invece in motivazione a dimostrare di per sé insita nell'abbruciamento l'utilizzazione della cenere come concime, e così confondendo un'attività di smaltimento (l'incenerimento a terra di per sé, non collegato a un circuito produttivo) con un'attività di produzione, che sarebbe riconducibile all'articolo 185, primo comma, lettera f).

Infatti, poiché nella motivazione di Cass. sez. III, 4 novembre 2008 n. 46213, sopra citata, si riscontra un obiter dictum fattuale nel senso che l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non sarebbe prevista nelle tecniche di coltivazione attuali, il gip ha richiamato tale arresto, argomentando poi per dimostrare -sulla base del già citato regolamento CEE n. 2092/91 e di un lungo stralcio di una rivista ("Vita in campagna") - che la cenere di legna può essere utilizzata come concimante. In realtà, si torna in tal modo alla necessità di un procedimento di trasformazione e stabilizzazione di scarti vegetali per utilizzarli in un'ulteriore e successivo processo produttivo, laddove nel capo d'imputazione la condotta viene descritta come mero incenerimento a scopo di smaltimento. Né, comunque, come già rilevato, il gip ha evidenziato come emergente dagli atti (si ricorda che la sentenza è stata pronunciata ex articolo 129, primo comma, c.p.p. in luogo della emissione di un decreto penale di condanna) un concreto intento dell'imputato di inserire gli scarti che venivano bruciati in una attività produttiva attraverso tale incenerimento, limitandosi ad addurre dati normativi non pertinenti (come appunto il regolamento comunitario) e pretesi dati notori, non idonei tuttavia, in quanto descrittivi di una mera possibilità, a dimostrare in concreto che, nel caso di specie, trattavasi di produzione di un concime per una determinata attività produttiva ulteriore.

3.3 E' il caso, infine, di rilevare che l'articolo 14, comma 8, lettera b), d.l.24 giugno 2014 n.91 ha inserito nell'articolo 256 bis del Codice dell'ambiente il seguente comma 6 bis: "Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata". La suddetta norma non incide sul caso in esame, dal momento che -dovendosi interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici -non depenalizza tout court l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti nel senso ut supra illustrato, bensì prevede ("...è consentita la combustione ecc.") un margine di irrilevanza della condotta ai fini del reato di cui all'articolo 256 specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto dalle regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi.

Nel caso in esame, ovviamente, oltre a non essere stata verificata la quantità di scarti posta in combustione per accertarne il mancato superamento del limite quantitativo previsto dalla sopravvenuta norma, trattandosi appunto di jus superveniens la condotta non è riconducibile a un'ordinanza sindacale che ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis, d.lgs. 152/2006 determini i

presupposti scriminanti la condotta stessa, la quale rimane quindi, per quanto si è già osservato, riconducibile al reato contestato.

In conclusione, il primo motivo risulta fondato, assorbendo il secondo (sul quale si rileva solo ad abundantiam che il gip non si è avvalso propriamente di una scienza privata, bensì ha utilizzato lo stralcio della rivista per riscontrare un fatto da lui ritenuto notorio, ma non pertinente: la possibilità -in astratto, si ripete, non risultando che l'imputato avesse intenzione di utilizzare gli esiti del falò come concime sul suo terreno -di trasformare la legna, incenerendola, in un concime agricolo) e conducendo all'annullamento senza rinvio la sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino.

[omissis]